

ORDINANZA N. 2/2024/OLB

AEROPORTO DI OLBIA COSTA SMERALDA

Integrazione Ordinanza 2/2019 di Adozione del Regolamento di Scalo

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE SARDEGNA
COMPETENTE PER L'AEROPORTO DI OLBIA COSTA SMERALDA**

- VISTI** gli artt. 687, 691bis, 705, 718, 792, 1174, 1175, 1235 e 1236 del Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942, modificato dal D.Lgs. n. 96 del 9 maggio 2005 e dal D.Lgs. n. 151 del 15 marzo 2006;
- VISTO** il D. Lgs. n. 250 del 25 luglio 1997 che ha istituito l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- VISTO** l'art. 2, comma 3, del D. L. n. 237/2004, convertito in Legge n. 265/2004, recante «Interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile», il quale prevede l'adozione da parte di ENAC, sentiti il gestore aeroportuale ed ENAV S.p.A. per le materie di competenza, nonché gli altri enti e organismi pubblici che operano in aeroporto, del regolamento di scalo;
- VISTA** la Deliberazione del CDA ENAC n. 39/2024 del 27 settembre 2024 e le successive comunicazioni inoltrate ai vettori dalla Direzione Territoriale Sardegna per tramite del Gestore Aeroportuale;
- CONSIDERATA** l'esigenza di dare attuazione a quanto prescritto in merito alla nomina dei rappresentanti dei vettori sui singoli scali ai fini di una migliore ed efficace tutela dei Diritti dei Passeggeri nelle more di una più ampia rivisitazione del Regolamento di Scalo;

ORDINA

**Articolo 1
Ambito di applicazione**

1. Con la presente Ordinanza è integrato il Regolamento di Scalo adottato con Ordinanza n. 2/2019 con l'introduzione nel paragrafo 1.4. "Obblighi del vettore" della seguente disposizione:

Secondo quanto disposto dall'ENAC, ogni vettore deve nominare un caposcalo che garantisca la tutela dei diritti dei passeggeri.

Detta nomina deve avvenire anche negli aeroporti cosiddetti sottosoglia.

Deve essere nominato un caposcalo o preposto per ogni singolo aeroporto con compiti di rappresentante legale.

Le sanzioni previste in mancanza della nomina del caposcalo o del preposto sono adottate dalla Direzione Territoriale competente ai sensi dell'articolo 1174 del codice della navigazione

2. Il Gestore dovrà comunicare tempestivamente ai vettori operanti presso lo scalo di Olbia la modifica intervenuta ai fini della puntuale applicazione di quanto disposto.

Articolo 2 Obblighi

1. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
2. Ove il fatto non costituisca reato, l'inosservanza comporta l'applicazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.
3. I contravventori saranno ritenuti responsabili dei danni che potranno derivare a persone, aeromobili e cose in conseguenza delle loro azioni e omissioni.

Articolo 3 Entrata in vigore

1. La presente Ordinanza entra in vigore in data 13.12.2024.

Articolo 4 Diffusione

1. La presente ordinanza viene pubblicata sul sito istituzionale www.enac.gov.it.
2. La stessa, viene inoltrata al Gestore Aeroportuale Geasar S.p.A ai fini della massima diffusione tra gli Enti e i soggetti interessati con particolare riguardo ai vettori operanti presso l'Aeroporto di Olbia.

Il Direttore
Dott. Roberto Solinas
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)